



Comune di Asiago

Provincia di Vicenza

Piazza Secondo Risorgimento n. 6
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

PROT. N.

REG. GEN. 77

ORDINANZA N. 77 DEL 17-06-2026

Oggetto: **MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 24.04.2026 - DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 10.09.2019 "NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO"**

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 47 in data 24.04.2026 con la quale sono stati disciplinati gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della legge regionale n. 38 del 10.09.2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico";

RITENUTO opportuno apportare modifiche all'orario di funzionamento stabilito con la suddetta ordinanza, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 38 del 10.09.2019 che impone l'obbligo di interruzione degli apparecchi in tre fasce giornaliere: dalle ore 07,00 alle ore 09,00 – dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00, nonché introdurre precisazioni in ordine all'aspetto sanzionatorio applicabile;

PRESO ATTO che il fenomeno della ludopatia risulta in costante aumento e ritenuto pertanto necessario ampliare le fasce orarie di interruzione del gioco rispetto al minimo stabilito dalla normativa regionale, al fine di rafforzare le misure di prevenzione e tutela della salute pubblica;

RAVVISATA la necessità di tutelare in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, contribuendo al contenimento del fenomeno del gioco d'azzardo patologico;

CONSIDERATO che permane l'interesse pubblico alla regolamentazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, quale misura idonea a contrastare comportamenti compulsivi e a ridurre l'accessibilità al gioco nelle fasce orarie più sensibili;

ORDINA

la modifica dell'ordinanza Sindacale n. 47/2026 come di seguito riportato:

A) Il punto 2) è sostituito dal seguente:

svago
del
2) di stabilire che l'orario di INTERRUZIONE del gioco tramite apparecchi di intrattenimento e con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS – come specificati al punto 1) sono i seguenti:

dalle ore 07,00 alle ore 09,00

dalle ore 13,00 alle ore 15,00

dalle ore 18,00 alle ore 20,00

dalle ore 24,00 alle ore 07,00

L'orario di interruzione del gioco dovrà essere rispettato tutti i giorni, compresi i giorni festivi. Gli stessi apparecchi nelle ore di "non funzionamento" dovranno essere spenti tramite apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

B) Il dispositivo relativo all'aspetto sanzionatorio è sostituito dal seguente:

DISPONE

che la violazione alle prescrizioni e disposizioni al presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste da specifica norma, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla Legge Regionale n. 38 del 10.09.2019, in particolare il mancato rispetto delle limitazioni dell'orario di esercizio del gioco come previsto dall'art. 14, comma 2, lett. b) della predetta legge regionale - comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.

Per tutte le altre violazioni si applica quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000;

Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano i principi di cui alla legge 689/1981.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della L.R. 38/2019, nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non consecutive, delle disposizioni di cui all'orario, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 mediante apposizione di sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

AVVERTE

Il presente provvedimento è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e sul sito web del Comune di Asiago e sarà efficace dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sarà trasmesso:

- all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Vicenza;
- alla Questura di Vicenza;
- al Comando Stazione Carabinieri di Asiago;

- al Comando Guardia di Finanza di Asiago;
- al Comando di Polizia Locale di Asiago;
- alla Segreteria comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio;

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

AVV. ROBERTO RIGONI STERN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.